

Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2013, n. 22-6896

Disciplina per la ricollocazione e per la mobilità aziendale ed interaziendale del personale della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa del SSR a seguito di ristrutturazione aziendale.

A relazione del Vicepresidente Pichetto Fratin:

Con l'approvazione del Piano Socio-Sanitario 2012-2015 è stato avviato un processo di ristrutturazione del Servizio Sanitario Regionale: per perfezionare e realizzare tale processo le aziende sanitarie regionali devono adeguare le proprie dotazioni organiche al fabbisogno di personale conseguente ai loro assetti organizzativi.

Si rende, pertanto, necessario prevedere, a livello regionale, un piano operativo di ricollocazione e mobilità dei dipendenti e disciplinare metodologie e tempi per la sua realizzazione anche considerando che l'art. 17 del CCNL 10.2.2004 della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa (di seguito denominata SPTA) prevede e disciplina la possibilità di passaggio diretto ad altre amministrazioni dei dirigenti di tale area e che l'art. 5 comma 1 lett. i) del CCNL 17.10.2008 della medesima area di contrattazione prevede che la regione possa disciplinare la mobilità in caso di eccedenza dei dirigenti nei processi di ristrutturazione aziendale.

Preso atto che l'art. 1 comma 8 del d.l. n. 158/2012, convertito con modificazioni nella l. n. 189/2012, ha previsto che, per comprovate esigenze di riorganizzazione della rete assistenziale, le regioni possono attivare, previo confronto con le OO.SS. firmatarie dei CCNL, processi di mobilità del personale delle ASR con ricollocazione dello stesso presso altre aziende della Regione.

Dato atto che, dopo ampio ed approfondito confronto con le OO.SS. dell'area della dirigenza SPTA aventi titolo, è stato sottoscritto in data 14.11.2013 uno specifico accordo sulle mobilità dei dirigenti del SSR di tale area di contrattazione, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Visto l'art. 1 comma 8 del D.L. n. 158/2012 convertito con modificazioni nella legge n. 189/2012.

Visto l'art. 17 del CCNL 10.02.2004 dell'area della dirigenza SPTA del SSN.

Visto l'art. 5 comma 1 lett. i) del CCNL 17.10.2008 dell'area della dirigenza SPTA del SSN.

Udita la proposta del relatore, la Giunta Regionale, unanime

delibera

1) di approvare la disciplina per la ricollocazione e per la mobilità aziendale ed interaziendale dei dirigenti dell'area SPTA del Servizio Sanitario Regionale a seguito dei processi di ristrutturazione aziendale, contenuta nell'accordo siglato con le OO.SS. dell'area della dirigenza SPTA aventi titolo in data 14.11.2013 allegato (Allegato A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

2) di dare mandato al "Settore Personale dipendente del SSR e Affari Generali" di trasmettere la presente deliberazione alle aziende sanitarie regionali per l'adozione dei relativi provvedimenti.

3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)

Allegato

[Handwritten signature]

ACCORDO PER LA RICOLLOCAZIONE E PER LA MOBILITA' AZIENDALE ED INTERAZIENDALE DEL PERSONALE DELLA DIRIGENZA SANITARIA, PROFESSIONALE, TECNICA ED AMMINISTRATIVA DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE A SEGUITO DEI PROCESSI DI RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE.

Premessa

Il processo di ristrutturazione del Servizio Sanitario Regionale, avviato con l'approvazione del Piano Socio-Sanitario 2012-2015, rende necessario disciplinare a livello regionale la ricollocazione e la mobilità dei dirigenti, al fine di consentire alle aziende sanitarie regionali di adeguare le proprie dotazioni organiche al fabbisogno di personale conseguente ai nuovi assetti organizzativi.

L'art. 1 comma 8 del D.L. n. 158/2012 convertito con modificazioni nella legge n. 189/2012, prevede che le regioni, per esigenze di riorganizzazione della rete assistenziale, possano attuare, previo confronto con le OO.SS., processi di mobilità del personale dipendente delle ASR con ricollocazione presso altre aziende sanitarie della regione, previo accertamento delle situazioni di eccedenza ovvero di disponibilità di posti per effetto della predetta organizzazione da parte delle aziende sanitarie.

L'art. 5 comma 1 lett. i) del CCNL 17.10.2008 dell'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa (di seguito denominata SPTA) prevede che la regione possa disciplinare la mobilità in caso di eccedenza dei dirigenti nei processi di ristrutturazioni aziendali.

Con il presente disciplinare vengono definiti i criteri generali e le procedure per la ricollocazione e la mobilità del personale dirigenziale coinvolto nei processi di ristrutturazione aziendale al fine di evitare dichiarazioni di esubero e per una uniforme applicazione dei criteri a livello regionale.

Art. 1

Adempimenti preliminari delle aziende sanitarie

1. A seguito dei processi di ristrutturazione, le aziende sanitarie sono tenute a :
 - individuare le strutture (comunque denominate nell'atto aziendale) confermate, dismesse, riconvertite o di nuova istituzione, indicandone negli ultimi tre casi i tempi di attuazione, nel rispetto delle relazioni sindacali;
 - modificare in coerenza con il punto precedente, previa concertazione tra azienda ed OO.SS. le proprie dotazioni organiche adeguandole ai nuovi assetti organizzativi, in accordo con le disposizioni emanate dalla regione Piemonte.
2. I provvedimenti di cui sopra devono essere adottati dall'azienda sanitaria previa concertazione con le OO.SS., e successivamente trasmesse all' assessorato regionale Tutela

le

della Salute e Sanità, Edilizia sanitaria, Politiche sociali e Politiche per la famiglia, Coordinamento interassessorile delle politiche del volontariato. Gli esiti di tale ricognizione saranno oggetto di informativa alle OO.SS. regionali.

3. Successivamente le aziende sanitarie, previa concertazione con le organizzazioni sindacali rappresentative, individuano in sede aziendale le figure dirigenziali, suddivise per qualifica, profilo professionale e, per la dirigenza del ruolo sanitario, disciplina che, a seguito di chiusura, trasferimento o riconversione di strutture, risultano in soprannumero e che, pertanto, devono essere ricollocate in altri servizi. A tal fine, la dichiarazione di soprannumero di dirigenti di una determinata struttura potrà avvenire solo dopo concertazione tra l'azienda sanitaria e le OO.SS. rappresentative in merito alla consistenza organica della struttura stessa, basata su criteri oggettivi quali: i volumi di attività ed i carichi di lavoro quali - quantitativi ritenuti idonei a garantire una adeguata erogazione di prestazioni rapportata al monte orario e, per la dirigenza sanitaria, al numero di guardie e reperibilità, idonee ad impedire eccedenze di orario ed una adeguata fruizione delle ferie, secondo la normativa contrattuale nazionale e gli accordi regionali vigenti ed avuto riguardo anche alle disposizioni in materia di aggiornamento professionale.
4. Per la ricollocazione in mobilità intraziendale dei singoli dirigenti l'azienda sanitaria deve, secondo criteri stabiliti in sede di contrattazione decentrata, redigere apposite graduatorie per ciascun profilo e, per la dirigenza del ruolo sanitario, per ciascuna disciplina, fermo restando quanto previsto dall'art. 33 della L. 104/1992 (casi che dovranno avere precedenza rispetto agli altri criteri citati in questo comma) e s.m.i., utilizzando obbligatoriamente i seguenti criteri, con possibilità di inserirne ulteriori ma ad essi subordinati:
 - situazione di famiglia, privilegiando la situazione monogenitoriale e, in subordine, il maggior numero di famigliari a carico
 - particolari condizioni di salute del dirigente, dei famigliari e dei conviventi stabili
 - residenza anagrafica nel comune (o entro 20 km) ove risulta allocata la/e sede/i di destinazione
 - valutazione dei titoli secondo quanto previsto dai DPR n. 483/97 e n. 484/97
5. Nei confronti dei dirigenti sindacali indicati nell'art. 10 del CCNQ del 7 agosto 1998 ed accreditati con le modalità ivi previste, fatta salva la mobilità d'urgenza, la mobilità conseguente al conferimento dell'incarico deve essere esplicitamente accettata dal dirigente, ai sensi dell'art. 13, comma 11 del CCNL 8 giugno 2000, previo nulla osta della organizzazione sindacale di appartenenza o della corrispondente RSA ove il dirigente ne sia componente, ai sensi dell'art. 18, comma 4 del medesimo CCNQ.

R
G
*

Art. 2

Ricollocazione all'interno dell'azienda sanitaria

1. Le aziende sanitarie sono tenute ad esperire ogni utile tentativo di ricollocazione dei dirigenti interessati dai processi di ristrutturazione nell'ambito delle proprie dotazioni organiche, rideterminate ai sensi dell'art. 1 del presente accordo.

le

Em

me JM



- D
2. La ricollocazione interna del personale della dirigenza a seguito di ristrutturazione aziendale dovrà essere effettuata, per i dirigenti del ruolo sanitario, nella disciplina di appartenenza o, con il consenso del dirigente interessato, anche in discipline equipollenti.
 3. L'azienda, preliminarmente, sulla base delle proprie esigenze organizzative e previa concertazione con le organizzazioni sindacali, individua nell'ambito della dotazione organica rideterminata ai sensi dell'art. 1 del presente accordo e con le modalità in esso esplicitate, i posti vacanti e la loro sede utilizzabili per la ricollocazione dei dirigenti in sovrannumero, individuati ai sensi del medesimo articolo.
 4. Conclusa la procedura di cui al precedente comma, l'azienda comunica formalmente ai dirigenti in sovrannumero la disponibilità e la sede dei posti vacanti richiedendo ai medesimi di presentare, secondo tempi definiti in sede di concertazione, apposita istanza di ricollocazione e di indicare l'ordine di preferenza delle sedi.
 5. Successivamente, l'azienda procede alla ricollocazione dei dirigenti in sovrannumero mediante il conferimento di nuovi incarichi dirigenziali di valore economico non inferiore al precedente incarico, ai sensi dell'art. 16 del CCNL 10.2.2004 della dirigenza SPTA, tenendo conto sia dell'esperienza professionale maturata sia della sede per la quale è stata indicata la preferenza, qualora esistano più opzioni in tal senso.
 6. Laddove si renda necessaria una selezione tra più aspiranti agli stessi posti, l'azienda sanitaria deve redigere apposite graduatorie, fermo restando quanto previsto dall'art. 33 della L. 104/1992 e s.m.i., secondo criteri riportati nell'art. 1 del presente accordo.
 7. Esperite le procedure di cui sopra, l'azienda può disporre la mobilità interna d'ufficio dei dirigenti non ricollocati, al fine di coprire i posti eventualmente rimasti vacanti nella dotazione organica. In questo caso si applica l'art. 16 del CCNL 10.2.2004 della dirigenza SPTA e l'art. 1 comma 29 del D.L. n. 138/2011, convertito nella legge n. 148/2011.
 8. Nel caso in cui, esperita la mobilità interna d'ufficio, vi siano casi di dirigenti in sovrannumero non ricollocati o che non accettino la ricollocazione interna, l'azienda attiverà quanto previsto all'art. 3.
 9. Ai direttori di struttura complessa, coinvolti nei processi di mobilità, è, comunque, garantito, secondo il dettato contrattuale, l'affidamento di un nuovo incarico dirigenziale, ferme restando le vigenti disposizioni normative per quanto concerne il trattamento economico in godimento, in caso di attribuzione di incarico di minor valore economico.

Art. 3

Ricollocazione presso altre aziende della regione

1. Le aziende sanitarie inviano all'assessorato regionale Tutela della Salute e Sanità, Edilizia sanitaria, Politiche sociali e Politiche per la famiglia, Coordinamento interassessorile delle politiche del volontariato, i nominativi, il profilo di appartenenza e, per la dirigenza del ruolo sanitario, la disciplina del personale in sovrannumero, individuato ai sensi dell'art. 1 del presente accordo, non ricollocato all'interno delle stesse con le procedure di cui all'art.

a


3
ne

M

B

em

A



- G
2. Contestualmente le aziende comunicano agli interessati l'avvio del procedimento di ricollocazione presso altre aziende della regione.
 2. L'assessorato, ricevuti gli elenchi di cui al comma 1 del presente articolo, procede ad una ricognizione dei posti vacanti in tutte le aziende sanitarie della regione e, al termine di tale operazione, avvia il processo di mobilità guidata, comunicando al personale interessato la disponibilità dei posti in altre aziende sanitarie regionali e la relativa sede di lavoro, richiedendo agli stessi di presentare, entro termini tassativi, apposita istanza di ricollocazione; in caso di più posti disponibili in aziende diverse, i dirigenti saranno chiamati ad esprimere le relative preferenze. Qualora si renda necessaria una selezione tra più aspiranti agli stessi posti la regione redige apposite graduatorie, utilizzando obbligatoriamente i criteri riportati nell'art. 1 e nell'art. 2, comma 6 del presente accordo, con possibilità di inserirne di ulteriori ad essi subordinati, previo esame con le OO.SS. stesse che deve, comunque, concludersi entro trenta giorni.
 3. In esito alle procedure di cui ai commi 1 e 2, la regione dispone la mobilità del personale dirigente in sovrannumero presso altra azienda sanitaria nell'ambito del proprio territorio. La mobilità dei dirigenti del ruolo sanitario deve essere disposta nell'ambito della disciplina di inquadramento o, con il consenso del dirigente interessato, in disciplina equipollente.
 4. Esperite le procedure di cui sopra, la regione può disporre la mobilità d'ufficio dei dirigenti non ricollocati, nel limite dei posti eventualmente rimasti vacanti nelle dotazioni organiche di altre aziende del SSR, privilegiando la minore distanza tra la sede di nuova assegnazione e la sede di provenienza.

Art. 4

Disposizioni finali

1. Concluse le procedure di cui agli articoli 2 e 3, le aziende sanitarie attivano le procedure previste dall'istituto della risoluzione consensuale disciplinata nell'art. 22 del CCNL 8.6.2000.
2. Il personale non ricollocato a seguito delle procedure di cui agli articoli 2 e 3 ovvero che non abbia accettato la mobilità in altra azienda sanitaria o la proposta di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, è collocato in disponibilità ai sensi degli artt. 33 e ss. del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 8, del D.L. n. 158/2012, convertito, con modificazioni, nella L. n. 189/2012, le aziende sanitarie non possono procedere alla copertura di eventuali posti vacanti o carenze di organico, prima del completamento dei procedimenti di ricollocazione dei dirigenti risultati in sovrannumero a seguito dell'adozione dell'atto aziendale e di ogni altro processo di riorganizzazione.
4. Al fine di monitorare l'andamento dei processi di mobilità per il personale della dirigenza SPTA, verrà istituito nella sede regionale un tavolo tecnico cui parteciperanno dirigenti/funzionari dei settori regionali coinvolti e rappresentanti delle organizzazioni sindacali aventi titolo: in tale sede, potranno essere esaminate eventuali applicazioni non

4
me

EM
PIEMONTE



conformi al presente accordo, allo scopo di favorire un allineamento ai principi che lo hanno ispirato.

5. Le parti, infine, si impegnano ad individuare risorse economiche utili all'incentivazione della mobilità a livello regionale.

Torino, 14 novembre 2013

L'assessore regionale
tutela della salute e sanità, edilizia
sanitaria, politiche sociali e politiche
per la famiglia, coordinamento
interassessorile delle politiche del
volontariato
Dott. Ugo Cavallera

Le organizzazioni sindacali
dirigenza SPTA

CGIL FP i

CISL FPS

UIL FPL <

FP CIDA <

SNABI SDS

SINAFO <

AUPI <

FEDIR SANITA' <

